


Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



---

**16.190 n Immunità del consigliere nazionale Walter Wobmann. Richiesta di soppressione**

---

Decisione della Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale del 23 agosto 2016

---

Riunitasi il 23 agosto 2016, la Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale (CdI-N) ha esaminato la richiesta di soppressione dell'immunità del consigliere nazionale Walter Wobmann presentata il 28 giugno 2016 dal Ministero pubblico del Cantone di Berna.

**Decisione della Commissione**

La Commissione ha deciso all'unanimità che i fatti ascritti al consigliere nazionale Walter Wobmann sono direttamente connessi con la sua condizione o attività ufficiale e che l'immunità non deve essere soppressa.

In nome della Commissione:  
Il presidente

Gerhard Pfister

Contenuto della decisione:

- 1 Situazione iniziale
- 2 Basi giuridiche
- 3 Considerazioni della Commissione



## 1 Situazione iniziale

Il 28 giugno 2016 il Ministero pubblico del Cantone di Berna ha presentato alla Commissione delle immunità del Consiglio nazionale una richiesta di soppressione dell'immunità del consigliere nazionale Walter Wobmann. Nei confronti di quest'ultimo, il 18 marzo 2016 l'Ispettorato di polizia della città di Berna ha pronunciato una decisione di multa. Il 12 aprile 2016 il consigliere nazionale Walter Wobmann ha interposto ricorso contro questa decisione. Gli atti sono stati quindi inoltrati al Ministero pubblico del Cantone di Berna regione Berna-Mittelland.

Conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LParl, il Ministero pubblico chiede l'autorizzazione a promuovere un procedimento penale per sospetta violazione del Regolamento sulle manifestazioni su suolo pubblico della Città di Berna (Kundgebungsreglement, KgR; 143.1) per aver organizzato una manifestazione subordinata ad autorizzazione senza disporre di quest'ultima (art. 8 cpv. 1 lett. a KgR).

Al consigliere nazionale Walter Wobmann viene contestato di aver organizzato senza autorizzazione sulla Piazza federale di Berna una manifestazione per lanciare l'iniziativa «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» del «Comitato di Egerkinger» il 15 marzo 2016, durante la sessione primaverile delle Camere federali. Sulla Piazza federale le manifestazioni sono di norma vietate dal lunedì al venerdì nei periodi in cui si svolgono le sessioni parlamentari. L'onorevole Wobmann non ha chiesto la necessaria autorizzazione eccezionale (cfr. in proposito l'art. 6 KgR).

La Cdi-N ha sentito il consigliere nazionale Walter Wobmann il quale ha spiegato che, in qualità di presidente del «Comitato di Egerkinger» e membro del comitato d'iniziativa, il 15 marzo 2016 ha organizzato sulla Piazza federale su richiesta dei media un incontro con i medesimi in occasione dell'inizio della raccolta di firme per l'iniziativa «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». Dato che si era già svolta una «classica» conferenza stampa al momento del deposito dell'iniziativa, questa volta l'onorevole ha voluto informare i media in un altro contesto. Ha detto che gli inviti erano stati inviati esclusivamente a rappresentanti dei media con un giorno di preavviso, ossia il 14 marzo 2016, e che recavano la dicitura «Kickoff Unterschriftensammlung Bern» (Lancio della raccolta di firme a Berna) aggiungendo che l'evento sulla Piazza federale si è quindi svolto in una cerchia ristretta di partecipanti.

## 2 Basi giuridiche

### Legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10)

Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per un reato direttamente connesso con la sua condizione o attività ufficiale, se non con l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere (art. 17 cpv. 1 LParl). La richiesta dell'autorità di perseguimento penale è trattata dapprima dalla commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare indagato (art. 17a cpv. 1 LParl). Le Commissioni accertano espressamente il quorum all'inizio della seduta (art. 17a cpv. 3 LParl). Le Commissioni sentono il parlamentare indagato, il quale non può farsi né rappresentare né accompagnare (art. 17a cpv. 4 LParl).

Nell'esaminare una richiesta di soppressione dell'immunità di un parlamentare, la Commissione valuta in primo luogo se l'atto incriminato sia *direttamente connesso* con la condizione o attività ufficiale del deputato. Se ritiene che *non* vi sia una relazione diretta, non entra nel merito della richiesta e il procedimento penale può seguire il suo iter. Se decide di entrare nel merito della



richiesta, deve stabilire se l'immunità deve essere revocata o meno. Qualora in tal caso, dopo un esame sommario, la punibilità dei fatti contestati può essere con ogni probabilità esclusa, non vi è motivo di sopprimere l'immunità. Nell'ambito della revoca dell'immunità, la Commissione deve procedere sostanzialmente a una *ponderazione degli interessi*. Questi ultimi possono essere suddivisi nelle due categorie sottoelencate.

- *Interessi di natura istituzionale:*

l'immunità ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'attività parlamentare.

Nell'esercizio della loro funzione ufficiale i parlamentari non devono temere di essere sottoposti a procedimenti penali abusivi, infondati o irrilevanti.

- *Interessi dello Stato di diritto legati al procedimento penale contro il parlamentare:*

secondo il diritto penale svizzero, che si fonda sul principio dello Stato di diritto nel perseguimento penale, i reati annunciati alle autorità penali devono essere perseguiti. Dal profilo dell'interesse pubblico è essenziale che le azioni penali possano essere portate a termine, a maggior ragione quando si tratta di reati gravi. Vanno inoltre considerati l'interesse delle vittime del reato e, di conseguenza, il loro diritto a una protezione efficace in base al diritto penale.

## **Regolamento sulle manifestazioni su suolo pubblico della Città di Berna (Kundgebungsreglement, KgR; 143.1)**

Gli articoli rilevanti del KgR sono:

### **Art. 2 Principio dell'obbligo di autorizzazione**

<sup>1</sup> Le manifestazioni su suolo pubblico sono ammesse soltanto previa autorizzazione della Città. È fatto salvo l'articolo 3.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è concessa se risulta assicurato uno svolgimento ordinato della manifestazione e se l'incomodo arrecato agli altri utenti del suolo pubblico sembra ragionevolmente sopportabile.

### **Art. 4 Obblighi degli organizzatori nella procedura di autorizzazione**

Gli organizzatori di manifestazioni subordinate ad autorizzazione hanno i seguenti obblighi:

- a. chiedono l'autorizzazione di cui all'articolo 2 presso l'autorità competente;
- b. fungono da interlocutori dell'autorità competente dall'inoltro della richiesta fino alla fine della manifestazione e mantengono il contatto con detta autorità.

### **Art. 6 Manifestazioni sulla Piazza federale**

<sup>1</sup> Le manifestazioni sulla Piazza federale non sono autorizzate durante:

- a. le settimane in cui si svolgono le sessioni parlamentari, dal lunedì al venerdì;
- b. gli orari in cui si tengono i mercati cittadini, segnatamente il mercato settimanale, il mercato delle cipolle e il mercato dei gerani.

<sup>2</sup> Il consiglio comunale decide in merito a eccezioni per singoli casi.

### **Art. 8 Disposizioni penali**

<sup>1</sup> È punito con la multa sino al massimo consentito dalla legislazione cantonale chiunque:

- a. in qualità di organizzatore di una manifestazione subordinata ad autorizzazione

1. non chiede l'autorizzazione (art. 2 cpv. 1; art. 4 cpv. 1 lett. a);

[...]



### 3 Considerazioni della Commissione

La Commissione è giunta alla conclusione che l'evento organizzato il 15 marzo 2016 sulla Piazza federale è *direttamente connesso* con la condizione e attività ufficiale del consigliere nazionale Walter Wobmann e, all'unanimità, è entrata nel merito della richiesta di soppressione dell'immunità. La Commissione fa notare che durante la sessione molti parlamentari sfruttano la sessione stessa e la Piazza federale quale piattaforma per servizi fotografici, interviste e incontri con i media per presentare al pubblico i loro messaggi politici. Detto ciò, l'organizzazione dell'evento per lanciare l'iniziativa «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» sulla Piazza federale durante la sessione primaverile è, secondo la Commissione, talmente connessa alla funzione di consigliere nazionale di Walter Wobmann per il luogo, il momento e anche il contenuto scelti che non si può negare l'esistenza di un nesso diretto con la sua condizione e attività ufficiale.

In seguito la Commissione ha proceduto a una ponderazione degli interessi tra l'interesse pubblico all'esercizio del mandato parlamentare, e quindi all'operatività dei rappresentanti del Popolo, e l'interesse dello Stato di diritto al procedimento penale. La Commissione fa notare che, nell'ambito della ponderazione degli interessi conformemente al numero 3.3 lettera f dei Principi operativi della Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, occorre pure chiedersi se si tratti seriamente di un reato. Qualora – sempre nell'ambito di una valutazione preliminare – la punibilità di un comportamento si riveli dubbia o non sia data, l'immunità non va soppressa. La Commissione parte dal presupposto che, considerati il numero di persone presenti e la cerchia dei destinatari dell'invito, l'evento in questione non costituisca una manifestazione subordinata ad autorizzazione, bensì un incontro informativo. Fa notare che, durante le sessioni parlamentari, sulla Piazza federale vengono organizzati regolarmente simili incontri informativi e con i media i quali, secondo la Commissione, non necessitano di un'autorizzazione. La Commissione conclude pertanto che il consigliere nazionale Walter Wobmann non abbia commesso alcun reato. Sottolinea altresì che la Piazza federale è spesso utilizzata a titolo commerciale e aggiunge che, nell'interesse di una democrazia viva, è importante, in particolare durante le sessioni parlamentari, che essa costituisca prima di tutto anche un luogo d'incontro tra i cittadini e i loro rappresentanti. Un'interpretazione del Regolamento sulle manifestazioni della Città di Berna che metta in dubbio questo tipo di utilizzo della Piazza federale è chiaramente contraria agli interessi di natura istituzionale dell'attività parlamentare. Per questi motivi la Commissione ha deciso all'unanimità di non revocare l'immunità al consigliere nazionale Walter Wobmann.